

Comune di CAMPIGLIONE FENILE
(Provincia di Torino)

**BANDO DI CONCORSO “FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA
LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE 431/98” RIFERITO ALL’ANNO 2008**

A CHI E' RIVOLTO IL BANDO

A tutti i residenti in Campiglione Fenile alla data del **23 luglio 2009** in possesso dei requisiti più avanti descritti che necessitano di un sostegno economico per il pagamento del canone di affitto sostenuto per l'alloggio di residenza nell'anno 2008.

CHI PUO' FARE DOMANDA

Possono fare domanda i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato a proprio nome relativo all'anno 2008 e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si trovino nelle seguenti condizioni:

1. abbiano fruito di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore alla somma di euro 11.532,56 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14 per cento;
2. abbiano fruito di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore ai seguenti limiti, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24 per cento:

Numero componenti nucleo familiare	Limite reddituale
1 o 2 persone	euro 12.787,46
3 persone	euro 14.054,68
4 persone	euro 16.358,73
5 o più persone	euro 18.432,37

i redditi da considerare sono quelli complessivi, percepiti nell'anno 2008 (dichiarazione 2009), fiscalmente imponibili del nucleo familiare, diminuiti di euro 516,46 per ogni figlio a carico.

i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, nella domanda di contributo devono autocertificare il possesso del requisito di cui all' art. 11, comma 13, della legge 6 agosto 2008 n. 133(essere residenti, alla data del 23 luglio 2009, in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni).

Il nucleo familiare che sarà considerato è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data del **23 luglio 2009**.

I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti per l'anno 2008, i cui importi eventualmente aggiornati secondo indici quali l'ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell'eventuale morosità.

Possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della legge n. 431/98, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

Nel caso di contratto cointestato ognuno dei soggetti cointestatari può presentare domanda, indicando la quota parte del canone corrisposto e l'ammontare dei redditi di tutto il nucleo familiare. In caso di contratto cointestato in cui i cointestatari facciano parte invece di nuclei familiari distinti (ciascuno con proprio reddito), fermo restando quanto sopra detto, il contributo spettante verrà corrisposto a ciascuno dei richiedenti nella misura del 50%.

CHI E' ESCLUSO:

Non possono accedere al fondo, oltre coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti:

- i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
- i titolari, siano essi richiedenti o di componente del nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale, nonché la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (sempre salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di Torino.
- i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, che non sono residenti in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni alla data del 23 luglio 2009

ALCUNE PRECISAZIONI:

- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, nella domanda di contributo devono autocertificare il possesso del requisito di cui all' art. 11, comma 13, della 6 agosto 2008 n. 133 (residenza in Italia da almeno 10 anni o in – Piemonte da almeno 5 anni), che sarà successivamente comprovato mediante acquisizione, da parte del Comune, del certificato storico di residenza;
- ogni tipologia di reddito concorre in eguale misura alla composizione del reddito complessivo familiare, sia esso derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo o di altra natura;
- non si possono ottenere contributi per il sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall'abitazione;
- in caso di decesso del richiedente, il contributo sarà erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 23 luglio 2009
- in fase di erogazione del contributo, qualora il beneficiario risulti irreperibile, gli uffici comunali invieranno il pagamento con lettera raccomandata A/R all'indirizzo comunicato nella domanda con un termine massimo di 3 mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune restituirà l'importo non erogato alla Regione Piemonte;
- si ribadisce che il Comune di Campiglione Fenile effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 il Comune di Campiglione Fenile procederà al recupero del contributo indebitamente ottenuto e a restituirlo alla Regione, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo Decreto.

Nella domanda dovrà essere indicato se, in sede di dichiarazione dei redditi 2009, si è beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'art. 16 comma 1 bis del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) che può essere dell'importo di Euro 150,00 oppure 300,00.

In caso affermativo, dal contributo spettante sarà detratto, da parte del Comune, l'importo di Euro 150,00 oppure 300,00 euro, come risulta dalla dichiarazione fornita dal richiedente.

COME VERRA' DETERMINATO IL CONTRIBUTO

L'incidenza del canone sul reddito si calcola facendo il rapporto tra l'ammontare del canone dichiarato nella domanda e il reddito annuo fiscalmente imponibile del nucleo familiare eventualmente diminuito in ragione dei figli a carico.

Dall'importo del contributo spettante deve essere detratto l'ammontare di eventuali contributi per la locazione erogati nel 2008 al richiedente da parte di enti locali, associazioni, fondazioni, o altri organismi (sono esclusi i contributi percepiti attraverso il Fondo Nazionale per il Sostegno alla Locazione).

Il contributo spettante al richiedente avente titolo sarà determinato sulla base delle risorse finanziarie ripartite dalla Regione Piemonte ai singoli Comuni e non potrà comunque superare i seguenti massimali:

- 1) per i nuclei familiari con reddito annuo fiscalmente imponibile, non superiore a Euro 11.532,56 l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a euro 3.098,74;
- 2) per i nuclei familiari il cui reddito annuo fiscalmente imponibile non sia superiore ai limiti di cui sopra (punto 2 del presente bando), l'incidenza del canone sul reddito va ridotto fino al 24% e il contributo non può comunque essere superiore a euro 2.324,06;

SITUAZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE

Sono considerate situazioni di particolare debolezza sociale che possono dare diritto ad un incremento del contributo oppure ad un innalzamento del limite reddituale di pari entità:

- 1) presenza nel nucleo familiare di una o più persone anziane:
 - a. da 65 a 75 anni 20%
 - b. da 76 anni 25%;
- 2) presenza nel nucleo familiare di persona invalida con percentuale di invalidità pari o superiore al 67% o minorenne invalido allegando certificazione medica rilasciata da apposita Commissione medica 25%;
- 3) provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione 25%;
- 4) nucleo familiare con almeno 3 figli a carico 20%;
- 5) presenza, nel nucleo familiare, di lavoratore che, nel corso dell'anno 2008 ha subito licenziamento oppure risultava in cassa integrazione o in mobilità allegando alla domanda apposita documentazione che attesti la sua situazione lavorativa 25%;

Se ricorrono per un nucleo familiare più situazioni di particolare debolezza sociale previste nei diversi punti (dal 1 al 5), si applica un solo incremento: quello relativo alla fattispecie più favorevole per il richiedente.

In aggiunta a tali situazioni, questo Comune prevede altri casi di particolare debolezza sociale:

- a) nucleo familiare con un solo genitore (vedovo, separato, non coniugato);

non è prevista forma alcuna di co-finanziamento comunale.

I suddetti stati e situazioni saranno evidenziati nella domanda e documentati nei casi e nei modi previsti dalle vigenti norme.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata **esclusivamente utilizzando gli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune di Campiglione Fenile**, (non saranno ammessi al contributo modelli di domande diverse).

La domanda va presentata, in carta semplice, a decorrere dal 14.09.2009 ed entro **e non oltre le ore 12,00 del 15.10.2009**, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Campiglione Fenile, Piazza San Germano n. 5, nei seguenti giorni ed orari:

LUNEDI' e GIOVEDI': 8,30 ÷ 12,15 – 14,30 ÷ 17,00;

MARTEDI', MERCOLEDI' e VENERDI': 8,30 ÷ 12,15;

La domanda potrà inoltre essere spedita per posta (allegando copia del documento di riconoscimento),

con **Raccomandata AR**, entro il giorno 15.10.2009 esclusivamente al seguente indirizzo:

COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE

PIAZZA SAN GERMANO 5

10060 CAMPIGLIONE FENILE (TO)

Per le domande inoltrate a mezzo posta farà fede, per il rispetto del termine di scadenza, la data del timbro postale di spedizione (non saranno ritenute valide le domande inviate ad altro indirizzo o recanti la data di spedizione successiva a tale termine).

Il Comune di Campiglione Fenile non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

La domanda non firmata o consegnata dopo il giorno 15.10.2009 non sarà ammessa al contributo e non potrà essere oggetto di opposizione.

Il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/00 n. 445) la veridicità dei dati riportati nella domanda, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e del fatto che la loro presenza comporta l'esclusione dai benefici di cui al presente bando.

QUANDO VERRA' EROGATO IL CONTRIBUTO

Il pagamento è subordinato all'effettivo trasferimento dei fondi al Comune di Campiglione Fenile da parte della Regione Piemonte e alle relative verifiche di legge.

COME SARA' EROGATO IL CONTRIBUTO

Gli aventi diritto potranno scegliere tra le seguenti possibilità di pagamento,

(a) tramite accredito sul proprio c/c bancario o postale;

(b) mediante spedizione di assegno/mandato che potrà essere riscosso presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA agenzia di Cavour

Come previsto dal provvedimento regionale non potranno essere erogati contributi inferiori alla soglia minima di 100,00 euro.

Ulteriori informazioni possono essere richieste dalle ore 8,30 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì al seguente numero di telefono 0121/590590 (dopo il segnale acustico digitare l'interno 42) ufficio affari generali – segreteria.